

TRIBUNALE DI RIETI

Proc. Pen. n. 1534/2010 R.g.n.r. Mod. 21
*imputato **LORNZONI Giacomo***

Il sottoscritto Avv. Pietro Carotti, in nome per conto e per incarico del Sig. Lorenzoni Giacomo, giusta delega che si allega alla presente, rivolge istanza per quanto segue, precisando di essere stato difensore dell'imputato nel giudizio di I grado.

Con Sentenza del Tribunale di Rieti n. 230/2012 emessa in data 15/05/2012 il Tribunale condannava Lorenzoni alla pena contenuta nel dispositivo della copia che si allega per comodità di consultazione.

La Corte di Appello di Roma Sez. III confermava, in data 20/06/2014 integralmente la Sentenza di I grado.

Avverso tale decisione è stato proposto, dall'attuale difensore, ricorso per Cassazione, la cui udienza si è tenuta il 28 maggio u.s.

Nel dispositivo della Sentenza di I grado, non suscettibile di riforma "in peius", visto la mancata impugnazione da parte della Procura della Repubblica di Rieti e della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, è stato disposto il dissequestro dell'area e la restituzione all'avente diritto.

Non essendo ancora stata eseguita tale disposizione si chiede che vengano emessi tutti i provvedimenti idonei al fine della immediata esecuzione della stessa.

Per completezza devesi aggiungere che la Sentenza del Tribunale di Rieti ha altresì ordinato la remissione in pristino dei luoghi a spese dell'imputato entro 90 giorni.

Si segnala tuttavia come in data 09/10/2014 il Comune di Vacone abbia certificato **l'assenza del vincolo paesaggistico relativo all'area in oggetto** che è il presupposto logico-giuridico della sanzione amministrativa accessoria emessa dal Giudice penale.

A fronte di tale nuova situazione giuridica **si chiede la revoca dell'ordine di ripristino per assoluta incompatibilità di questo con la sopravvenuta certificazione di assenza del vincolo, nonché la conseguenziale revoca della subordinazione della sospensione condizionale alla remissione in pristino.**

La presente richiesta trae conforto dal seguente principio enunciato dalla Suprema

Corte: "L'ordine di demolizione contenuto nella Sentenza di condanna costituisce una sanzione amministrativa emessa dall'autorità giudiziaria penale ed è, pertanto, suscettibile di revoca in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione. Stante il carattere cogente del provvedimento emesso dal giudice penale, però, lo stesso può essere revocato solo nel caso di assoluta incompatibilità dell'esecuzione dell'ordine con gli atti nel frattempo adottati dalla pubblica amministrazione. - Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 19/12/2011 (Cc. 7/12/2011), sentenza n. 46805."

Per i suesposti motivi chiediamo che l'Ill.mo Tribunale di Rieti voglia ordinare la riconsegna dell'area all'avente diritto e revocare l'ordine di riduzione in pristino contenuto nella Sentenza del Tribunale di Rieti n. 230/12 del 15/05/2012.


Con ogni ossequio.

Si allega:

- 1) Istanza con delega originale al margine;
- 2) Sentenza n. 230/2012 emessa dal Tribunale di Rieti.

Rieti, 15/06/2015

On. Avv. Pietro Carotti



Depositato in Cancelleria

16 GIU. 2015

Il Funzionario
Dr. Alfredo Dionisi

